

# **Statuto dell'associazione “*Caput Draconis*”**

## **Articolo 1 – Denominazione sede e durata**

1. L'associazione avente denominazione “*Caput Draconis*”, è un'associazione non riconosciuta di promozione sociale costituita ai sensi del codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio, 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore” (a seguire CTS) e sue successive modifiche. L'associazione è stata costituita in data 13 ottobre 2014 avendo da allora operato in maniera continuativa. L'associazione ha durata a tempo indeterminato.
2. L'associazione ha sede legale in Firenze. L'eventuale modifica della sede legale all'interno del medesimo comune con comporterà modifica dello statuto essendo sufficiente la comunicazione ai competenti Uffici della Pubblica Amministrazione.
3. A decorrere dall'avvenuta iscrizione al Registro Unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45 CTS, alla denominazione sociale sarà aggiunto l'acronimo APS ovvero l'acronimo corrispondente alla sezione del registro di effettiva iscrizione.

## **Articolo 2 – Delle finalità e delle attività dell'associazione**

1. L'associazione è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario e democratico. Scopo principale dell'associazione è promuovere la socialità, l'educazione popolare, la partecipazione e lo sviluppo del senso di comunità.
2. L'associazione opera, ai sensi del CTS, come ente del Terzo settore, al fine di svolgere attività di utilità generale di cui all'art. 5, del CTS, con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, senza finalità di lucro, a favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, in autonomia e in conformità ai principi di solidarietà, pluralismo e uguaglianza e nel rispetto della dignità di ognuno, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
3. L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
4. L'associazione persegue le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, del CTS:
  - a. *interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive codificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;*
  - b. *educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;*

- c. *organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;*
- d. *organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale.*

In particolare sono attività dell'associazione:

- a) l'organizzazione e la promozione di eventi e di giochi volti a divulgare e promuovere il “gioco intelligente”, anche integrato con attività ludico-motorie, al fine di agevolare la socializzazione tra persone e gruppi di persone di ogni età. Per “gioco intelligente” si intende qualunque forma di attività ricreativa di elevato livello cognitivo e relazionale, che consenta di agevolare la spontanea socializzazione e integrazione fra persone, ottenuta attraverso la collaborazione e con un confronto competitivo corretto e leale, attuata tramite il gioco, inteso come condivisione a scopo ludico ed educativo. Inoltre, per gioco intelligente si intendono le attività strutturate in sistemi di regole e di obiettivi, atti a facilitare lo sviluppo ed il mantenimento delle capacità di apprendimento e ragionamento.
  - b) l'organizzazione di incontri, convegni, corsi di preparazione e la formazione teorica e pratica nei settori della cultura e del tempo libero, nonché l'organizzazione di spettacoli, proiezioni, conferenze, mostre in proprio o in collaborazione con enti pubblici e privati;
  - c) l'organizzazione di escursioni e viaggi a scopo culturale e didattico presso luoghi d'arte, per illustrare le caratteristiche dei luoghi utilizzati come “location” dei nostri eventi o per far conoscere ai partecipanti luoghi e attività di rilievo culturale e artistico in collegamento alle finalità ed alle attività dell'associazione.
5. L'associazione potrà, inoltre, ai sensi ed agli effetti dell'art. 6, del CTS, svolgere attività diverse, secondarie e strumentali a quelle indicate nei precedenti paragrafi, e che saranno individuate dal consiglio direttivo.
6. Potrà inoltre svolgere raccolte fondi, ai sensi dell'art. 7 del medesimo CTS.

### **Articolo 3 – Dell'assunzione e della perdita della qualifica di socio.**

- 1. Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo stabilito per legge.
- 2. Può diventare socio chiunque si riconosca nei principi e nelle finalità espresse nel presente statuto, indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa.
- 3. Gli aspiranti soci devono presentare domanda di ammissione all'associazione con espressa dichiarazione di accettare e pertanto impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto e dei regolamenti interni, nonché le ulteriori delibere degli organismi sociali. L'adesione a socio di un minore di anni diciotto deve avvenire previo consenso del genitore.

4. Sulle domande di ammissione a socio decide, entro sessanta giorni, il consiglio direttivo dell'associazione, anche tramite uno o più suoi componenti a ciò specificamente ed espressamente delegati. Della decisione è data notizia al richiedente mediante consegna della tessera sociale. In caso di ammissione del socio ne è data iscrizione nel libro soci.

5. Nel caso in cui la domanda venga respinta, oppure ad essa non venga data risposta entro il termine previsto dal precedente comma, l'interessato potrà presentare, entro dieci giorni a decorrere rispettivamente dalla comunicazione del diniego o dallo scadere del termine previsto per la decisione sulla richiesta di ammissione, ricorso scritto al presidente sul quale deciderà in via definitiva la prima assemblea dei soci.

6. Lo *status* di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente statuto. Non sono pertanto consentite iscrizioni che violino tale principio introducendo criteri di ammissione a termine oppure limitazioni dei diritti riconosciuti ai soci.

#### **Articolo 4 – Della perdita della qualifica di socio**

1. La qualifica di socio si perde per:

- decesso;
- scioglimento dell'associazione;
- mancato pagamento della quota sociale annuale;
- esclusione per motivi disciplinari;
- recesso.

2. Il recesso è esercitabile in qualsiasi momento. Il diritto di recesso dovrà esercitarsi mediante comunicazione scritta al presidente ovvero al consiglio direttivo. Il recesso non comporta la restituzione neanche parziale delle quote associative e dei contributi versati.

#### **Articolo 5 – Dei diritti e doveri del socio**

3. I soci hanno diritto di partecipare a tutte le iniziative e le attività promosse dall'associazione, di frequentare la sede sociale, di riunirsi in assemblea, partecipare al suo svolgimento e prendere visione ed ispezionare i libri sociali. I soci, secondo le norme previste dal presente statuto, hanno altresì diritto di eleggere gli organismi dell'associazione e di essere eletti negli stessi nonché di esercitare le ulteriori facoltà riconosciute dal presente statuto.

4. Ogni socio, che sia stato ammesso da almeno tre mesi e abbia provveduto al pagamento della quota sociale annuale almeno dieci giorni prima della data dello svolgimento, ha diritto di voto in assemblea. I soci minorenni esercitano il diritto di voto mediante rappresentanza da parte di uno dei genitori.

5. Il socio è tenuto al pagamento della quota sociale annuale, al rispetto delle norme previste dallo statuto, dai regolamenti e dalle ulteriori delibere degli organismi dell'associazione, nonché al mantenimento di un contegno ispirato agli ordinari principi di buona fede, correttezza e decoro nella

partecipazione alle attività dell'associazione. In particolare è obbligo del socio mantenere una condotta di rispetto verso gli altri soci e verso gli organismi sociali nonché verso il buon nome dell'associazione e verso i beni della stessa.

#### **Articolo 6 – Dell'azione disciplinare**

1. Il consiglio direttivo, con delibera motivata, ha facoltà di erogare, in proporzione all'entità del fatto, richiamo scritto oppure sospensione temporanea del socio che assuma un contegno contrario a quanto previsto dal presente statuto e dalle delibere degli organismi sociali.
2. A seconda della gravità del fatto al socio sono applicati il richiamo scritto ovvero la temporanea inibizione della partecipazione alle attività dell'associazioni.
3. Nel caso in cui il socio adotti condotte che rappresentino una reiterata ovvero una particolarmente grave violazione dello statuto o delle delibere degli organismi sociali, il consiglio direttivo può, sempre con delibera motivata, decretare l'esclusione del socio.
4. Dell'applicazione della sanzione viene data comunicazione scritta al socio senza ritardo.
5. Avverso la deliberazione che applica la sanzione disciplinare potrà essere presentato ricorso scritto al presidente entro il termine di dieci giorni da quello di comunicazione della deliberazione che abbia disposto la sanzione. Sullo stesso si pronuncerà in via definitiva la prima assemblea dei soci.

#### **Articolo 7 - Dell'assemblea dei soci**

1. L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione. Si riunisce almeno una volta l'anno entro il 30 aprile per approvare il bilancio dell'associazione.
2. Hanno diritto di voto in assemblea tutti i soci che siano stati ammessi da almeno tre mesi e abbiano provveduto al pagamento della quota sociale annuale almeno dieci giorni prima della data dello svolgimento dell'assemblea. I soci minorenni esercitano il diritto di voto mediante rappresentanza da parte di uno dei genitori.
3. L'assemblea è convocata dal consiglio direttivo o dal presidente su loro iniziativa ed ogni qual volta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.
4. La convocazione dell'assemblea avviene mediante comunicazione da darsi almeno dieci giorni prima del suo svolgimento in forma scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno.
5. Spetta all'assemblea dei soci:
  - Eleggere e revocare gli organismi sociali nonché l'organo di controllo e revisione;
  - approvare le linee generali del programma di attività;
  - approvare il bilancio annuale nelle forme previste dall'art. 13 del CTS;
  - deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del CTS, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- deliberare sulla esclusione degli associati in caso di ricorso del socio;
- deliberare sulle proposte di modifica dello statuto nonché sull'assunzione dei regolamenti e sulla loro modifica;
- deliberare sullo scioglimento dell'associazione, sulle operazioni straordinarie quali fusione o trasformazione;
- deliberare in tutti gli ulteriori casi previsti dallo statuto ovvero per le questioni non attribuite dallo statuto alla competenza degli altri organi sociali.

#### **Articolo 8 – Delle votazioni in assemblea**

1. Le votazioni avvengono per alzata di mano. Potranno avvenire a scrutinio segreto nel caso ne facciano richiesta un terzo soci presenti con diritto di voto ed in ogni caso per l'elezione degli organi sociali.
2. È espressamente previsto il principio del voto singolo.
3. Sono ammesse deleghe purché conferite per iscritto. Ogni socio non può essere portatore di più di due deleghe. Non sono ammesse deleghe nelle delibere riguardanti l'elezione degli organi sociali.
4. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
5. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un presidente eletto dall'assemblea tra i soci presenti. Il presidente indica un segretario verbalizzante da nominarsi in seno alla stessa.
6. Le deliberazioni assembleari sono riportate nel libro verbali. Le deliberazioni devono essere tempestivamente esposte sulla bacheca all'interno della sede dell'associazione per un periodo di almeno dieci giorni e successivamente restano a disposizione dei soci per la loro consultazione.
7. Non sono ammesse le proposte di delibera riferite alle persone, socie o amministratori, fondate esclusivamente su argomentazioni irragionevoli e arbitrari, di carattere discriminatorio o lesivi dell'onorabilità.

#### **Articolo 9 – Dell'assemblea ordinaria**

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. L'assemblea, sia in prima che seconda convocazione, delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti con diritto di voto.
2. Tra la prima e la seconda convocazione devono intercorrere almeno ventiquattro ore.

#### **Articolo 10 - Dell'assemblea straordinaria**

1. L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per motivi che esulano dall'ordinaria amministrazione, per la modifica dello statuto o del regolamento sociale, per deliberare lo scioglimento dell'associazione ed ogni qual volta ne faccia

richiesta motivata l'organo di controllo, ove nominato, o almeno un quinto dei soci aventi diritto al voto.

2. L'Assemblea dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla data in cui è richiesta e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.

3. Per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto o al regolamento è indispensabile la presenza di almeno un terzo dei soci con diritto di voto ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei partecipanti.

4. Per le delibere di trasformazione, fusione o scissione è indispensabile la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto, ed il voto favorevole dei quattro quinti dei presenti.

5. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49, del CTS, lo scioglimento dell'associazione dovrà essere deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci appositamente convocata e con il voto favorevole dei tre quarti dei soci aventi diritti di voto.

6. In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito e in armonia con quanto disposto al riguardo dal CTS. La stessa procedura si applica anche in caso di cancellazione dal RUNTS ai sensi dell'art. 50 del CTS.

7. È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.

### **Articolo 11 - Del Consiglio Direttivo**

1. Il consiglio direttivo è l'organo di amministrazione dell'associazione ai sensi dell'art. 26 CTS.

2. Il consiglio direttivo è eletto tra i soci e permane in carica tre anni. È composto da un minimo di cinque membri. Tutti i consiglieri sono rieleggibili.

3. I componenti del consiglio direttivo non devono trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 2382 c.c.

4. Il consiglio direttivo si riunisce su convocazione del presidente oppure quando ne facciano richiesta almeno tre consiglieri.

5. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri e le delibere sono approvate a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi. La parità di voti comporta la reiezione della proposta. Non è ammesso il voto per delega.

6. Il consiglio direttivo ha il compito di:

- eseguire le delibere dell'assemblea;
- eleggere il presidente ed il vice presidente;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'assemblea;

- sovrintendere all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'associazione e, all'interno delle linee guida espresse dall'assemblea, adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire il buon andamento dell'associazione;
- predisporre il bilancio annuale previsto dall'art. 13, CTS;
- individuare le attività diverse di cui all'articolo 6 del CTS da svolgere in armonia con le finalità sociali e documentarne il carattere secondario e strumentale secondo quanto previsto dell'Art. 13, c. 6 CTS nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio;
- deliberare circa l'ammissione dei soci, anche delegando espressamente a ciò uno o più consiglieri specificamente individuati;
- predisporre i regolamenti da sottoporre alla deliberazione dell'Assemblea;
- stabilire la quota associativa annuale ed eventuali contributi associativi una tantum o correnti, a sostegno delle attività sociali;
- decidere sulla stipula di tutti gli atti e i contratti che impegnano l'associazione;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati a qualsiasi titolo;
- decidere le modalità di partecipazione dell'associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed Enti se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;
- deliberare su ogni ulteriore questione e che non siano attribuiti, dallo statuto o della legge, all'Assemblea dei soci.

**7.** Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi.

**8.** Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

**9.** Le deliberazioni del consiglio direttivo sono riportate nel libro verbali. Le deliberazioni restano a disposizione dei soci per la loro consultazione.

### **Articolo 12 – Delle riunioni del Consiglio**

**1.** Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese, in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno tre Consiglieri, o su convocazione del Presidente.

**2.** È da ritenersi valido il Consiglio Direttivo non formalmente convocato in presenza della totalità dei Consiglieri.

3. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri e le delibere sono approvate a maggioranza di voti dei presenti.
4. Le votazioni di norma sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere. La parità di voti comporta la reiezione della proposta.
5. Delle deliberazioni è redatto verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente. Il verbale è conservato nel libro verbali del Consiglio Direttivo ed è a disposizione dei soci che richiedano di consultarlo.
6. È facoltà del consigliere rimettere le dimissioni dal proprio incarico mediante formulazione all'interno della riunione del consiglio e annotazione nel verbale della seduta, oppure, se presentate fuori dalla riunione del consiglio mediante comunicazione scritta al presidente e dallo stesso riportata all'interno della successiva riunione del consiglio.

### **Articolo 13 – Della decadenza e delle dimissioni del consigliere**

1. I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie sia straordinarie. Il Consigliere che, ingiustificatamente, non si presenti a tre riunioni consecutive, decade dal proprio incarico. Nella prima riunione utile, il Consiglio Direttivo. Preso atto del presupposto, dichiara la decadenza.
2. È facoltà del Consigliere rimettere le dimissioni dal proprio incarico mediante formulazione all'interno della riunione del Consiglio e annotazione nel verbale della seduta, oppure, se presentate fuori dalla riunione del Consiglio mediante comunicazione scritta al presidente e dallo stesso riportata all'interno della successiva riunione del Consiglio.
3. Il consigliere decaduto o dimissionario può essere sostituito, ove esista, dal socio risultato primo dei non eletti all'ultima elezione del Consiglio Direttivo. Diversamente, l'Assemblea dei soci alla sua prima convocazione provvede a reintegrare i componenti del Consiglio decaduti. I nuovi eletti rimangono in carica fino alla naturale scadenza di mandato del Consiglio.
4. Nel caso in cui per dimissioni o altre cause decadano dall'incarico la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, l'intero Consiglio decade. Il Consiglio decaduto o dimissionario entro trenta giorni è tenuto a convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni.

### **Articolo 14 – Delle cariche sociali**

1. Il presidente *pro tempore* ha la legale rappresentanza dell'associazione. È eletto dal consiglio direttivo all'interno dei suoi componenti. Il presidente permane in carica sino alla scadenza del mandato consiliare nel quale è stato eletto ed è rieleggibile. Il presidente dirige l'attività del consiglio direttivo, ne dà convocazione e ne presiede le riunioni. Esegue le delibere dell'assemblea e del consiglio direttivo. Il presidente che intenda rimettere le proprie dimissioni dall'incarico dovrà formalizzarle per iscritto all'interno della riunione del consiglio direttivo oppure dell'assemblea dei soci specificandone le motivazioni.

2. Il vice presidente è eletto, su proposta del presidente, dal consiglio direttivo all'interno dei suoi componenti, sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione in caso di assenza, impedimento e ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

3. Il segretario cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente.

#### **Articolo 15 – Dell'Organo di controllo**

1. Alla ricorrenza dei presupposti indicati agli art. 30 del CTS, sarà nominato organismo di controllo composto da un massimo di tre componenti. I componenti possono essere eletti anche tra persone che non siano socie scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. A questi si applica l'art. 2399 del Codice civile.

2. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

3. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

4. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### **Articolo 16 – revisione legale dei conti**

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15 comma 2, nei casi previsti dall'art. 31 del CTS l'Associazione potrà incaricare della revisione legale dei conti l'Organo di controllo qualora sia costituito interamente da revisori legali iscritti nell'apposito registro; ovvero nominerà un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

#### **Articolo 17 – delle riunioni degli organismi**

1. Tramite Regolamento o apposita delibera ciascun organismo può attivare per le proprie convocazioni modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché i partecipanti siano informati della facoltà in sede di convocazione, siano identificabili e siano posti in condizione di intervenire in ogni tempo e votare senza limitazioni derivanti dalla partecipazione da remoto.

## **Articolo 18 – Dei libri sociali**

1. L'associazione istituisce i seguenti libri sociali:

- libro delle adunanze e delle delibere assembleari, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- libro delle adunanze e delle delibere del consiglio direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- registro degli associati;

2. I libri sono tenuti a cura del consiglio direttivo.

3. Saranno inoltre istituiti i libri delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi di controllo e di revisione legale, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

4. Gli associati hanno diritto di prendere visione ed esaminare i libri sociali. Il socio che intenda esercitare il diritto di visione o verifica dei libri sociali è tenuto farne richiesta scritta al consiglio direttivo. La richiesta dovrà essere presentata personalmente dal socio che ne abbia interesse, dovrà essere specificamente motivata. La richiesta, se adeguatamente motivata, sarà approvata dal consiglio direttivo e la decisione sarà immediatamente comunicata, senza formalità, al socio richiedente che potrà prendere visione dei libri sociali presso la sede sociale dell'associazione entro 7 giorni dalla comunicata accettazione della richiesta, senza aggravio di tempi e costi a carico dell'associazione.

## **Articolo 19 – Dei volontari e del volontariato.**

1. L'associazione afferma il valore sociale del volontariato quale attività prestata a favore della comunità e del bene comune in maniera libera, gratuita, spontanea e senza fini di lucro neanche indiretti.

2. L'associazione, per il raggiungimento delle proprie finalità, si avvarrà del volontariato in armonia con quanto previsto dagli artt. 17 e 18 del CTS.

3. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui è socio o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

4. Al volontario potranno essere rimborsate esclusivamente le spese effettivamente sostenute per l'attività svolta. Sono esclusi rimborsi spese forfetari. L'associazione individuerà i limiti massimi e le condizioni cui rimborsare le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata. Laddove necessario adotterà – con delibera assembleare – il regolamento dei rimborsi spese e il regolamento del volontariato.

5. L'Associazione potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale ed il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro

dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo alle persone associate, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente.

#### **Articolo 20 – Delle risorse economiche a sostegno dell’associazione**

1. L’associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali:

- quote annuali di adesione e tesseramento sociale;
- proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
- proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
- contributi pubblici e privati;
- erogazioni liberali;
- raccolte fondi;
- ogni altra entrata diversa non sopra specificata, e comunque in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

2. La quota associativa rappresenta esclusivamente un versamento periodico obbligatorio a sostegno economico dell’associazione non costituisce pertanto titolo di proprietà o di partecipazione a proventi. La quota sociale non è rimborsabile, trasmissibile e rivalutabile.

#### **Articolo 21 – Del patrimonio e del divieto di distribuzione di utili**

1. Il patrimonio sociale è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà dell’associazione;
- partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi;
- erogazioni liberali vincolate, donazioni, lasciti;
- eventuali eccedenze degli esercizi annuali.

2. Il patrimonio sociale dell’Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali, dedotte le obbligazioni relative.

3. Il patrimonio sociale è indivisibile ed è fatto assoluto divieto di distribuire, anche in maniera indiretta, utili o avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominate o capitale a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altro componenti degli organismi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

#### **Articolo 22 – Dell’esercizio sociale e del bilancio**

1. L’esercizio sociale ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Di ogni esercizio deve essere redatto il bilancio di cui all’art. 13, CTS, predisposto a cura del consiglio direttivo.

2. Il bilancio, deve essere presentato all’assemblea dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio stesso per la sua approvazione.

3. Una proroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

4. Nel caso in cui i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate dell'Associazione siano superiori ad 1 milione di euro, è redatto a cura del Consiglio Direttivo il bilancio sociale ed approvato dall'assemblea nei medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio.

#### **Articolo 23 - Disposizioni finali**

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, decide l'assemblea dei soci a norma del CTS e del Codice civile.

*Firenze*, \_\_\_\_\_.

Letto, approvato e sottoscritto